

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

la Fondazione I.N.D.A. onlus

adotta il seguente REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", e prevede modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sull'attribuzione degli incentivi economici sono finalizzate a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nei connessi procedimenti tecnico-amministrativi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;
 - b) per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
 - c) per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;
 - d) per "servizi", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
 - e) per "fondo", il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice;
 - f) per "funzioni tecniche", le prestazioni svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;

- g) per “incaricati”, il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assume la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;
- h) per “collaboratori” il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici che collabora all’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera e), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;
- i) per “incarichi”, gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori.

Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo

1. Le prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo al personale incaricato e ai loro collaboratori, sono quelle relative alle funzioni tecniche, di cui al precedente art. 2 lettera f), svolte nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. In caso di affidamento di contratti misti di lavori, forniture e servizi, trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento relative all’oggetto principale cui è destinato l’affidamento.
3. Con riguardo alle forniture e ai servizi, l’incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori, unicamente nel caso in cui le stesse forniture e/o servizi siano assoggettati al controllo del direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
5. Con riguardo ai lavori di manutenzione, anche ordinaria, l’incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori unicamente nel caso in cui gli stessi lavori di manutenzione siano assoggettati al controllo del direttore dei lavori.

Articolo 4 – Personale interessato

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio di cui al precedente art. 2 lettere g) e h) che concorre, per fini istituzionali, a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle stazioni appaltanti con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale e con il relativo progressivo sviluppo e affinamento dei processi per la realizzazione ed esecuzione, a regola d’arte e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture di sua pertinenza.
2. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale (Sovrintendente) non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati in accordo con il responsabile unico del procedimento ai fini della successiva assegnazione degli incarichi da parte del dirigente, tenuto conto delle esigenze operative delle stazioni appaltanti.
2. L’atto di assegnazione degli incarichi di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni affidate ai singoli dipendenti individuati.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I dipendenti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono svolgere contemporaneamente incarichi riferibili a uno o più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti).
3. Ai fini del calcolo del raggiungimento tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo, non vengono presi in considerazione gli incentivi liquidati a tassazione separata relativi a prestazioni espletate in anni precedenti a quello in cui viene effettuato il pagamento.

Articolo 7 - Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3, nella misura stabilita al successivo comma 2. Nella determina a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno indicati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. La misura effettiva delle risorse da destinare al fondo di cui al comma precedente è rapportata all'importo posto a base della relativa procedura di affidamento, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, secondo le tabelle A e B dell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e altri oneri di legge a carico dell'Amministrazione.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 8 - Criteri di ripartizione del fondo

1. La ripartizione delle risorse tra i dipendenti interessati, di cui al precedente articolo 4 è disciplinata dalle tabelle dell'allegato A al presente regolamento.
2. Ove alla ripartizione di una determinata aliquota concorrano più incaricati o collaboratori, la somma da destinare alla remunerazione di ciascuno di essi viene determinata attraverso la media ponderata dei relativi coefficienti di prestazione variabili tra zero e uno, tenendo conto:
 - delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - della qualità della prestazione svolta;
 - del contributo della singola prestazione svolta rispetto alla prestazione complessiva.Qualora gli incaricati o i collaboratori abbiano concorso alla prestazione in egual modo viene attribuito convenzionalmente a tutti il coefficiente di prestazione massimo pari a uno. Qualora, diversamente, l'apporto alla prestazione complessiva sia stato diversificato, sarà individuato, tra gli incaricati o tra i collaboratori, quello che ha fornito la prestazione massima, al quale viene attribuito il coefficiente pari ad uno, proporzionando di conseguenza i restanti coefficienti di prestazione al suddetto valore massimo.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri dell'allegato A, tra i soggetti di cui all'articolo 2 lettere g) e h);
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - b1 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per

l'edilizia e le infrastrutture;

b2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Articolo 8 - Accertamento della qualità delle prestazioni

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del Sovrintendente, dell'effettivo svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e dei loro collaboratori e dell'adeguato grado qualitativo delle prestazioni rese.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. La verifica della prestazione del responsabile unico del procedimento è effettuata direttamente dal Sovrintendente.

Articolo 9 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Sovrintendente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i dipendenti incaricati o collaboratori di cui all'articolo 2, lettere g) e h), stabilisce le percentuali massime di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali.

Articolo 10 - Applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stata pubblicata o trasmessa dopo l'1 gennaio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANU [unclear] [unclear]'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Allegato 1

Determinazione delle risorse economiche da destinare al fondo

Tabella A - Lavori

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Da 40.000 e fino a euro 2.000.000	2%
oltre euro 2.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,7%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,6%
oltre euro 25.000.000	1,5%

Tabella B - Forniture e Servizi

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Da 40.000 e fino a euro 100.000	2%
oltre euro 100.000 e fino a euro 500.000	1,8%
oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000	1,7%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,6%
oltre euro 5.000.000	1,5%

Aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale

Tabella C Lavori/forniture/servizi

Quota assegnata al / ai	Aliquota da corrispondere per ciascuna Fase				
	Aliquota totale	Programmazione e2	Verifica del progetto 3	Affidamento 4	Esecuzione 5
Responsabile Programmazione progetto, fattibilità progetto, predisposizione e controllo procedure di gara	60%	10%	20%	40%	30%
Responsabile Unico Procedimento	30%	10%	20%	40%	30%
Collaboratori nella predisposizione e controllo procedure di gara	10%	10%	20%	40%	30%